

germanico, nella formazione delle nostre istituzioni civili; ed io me ne sono più volte largamente giovato.

Ma occorre dirlo apertamente: l'opera davvero notevole della scuola italiana degli ultimi decenni, rivolta alla storia giuridica dell'alto medio evo, ha valso forse più a distruggere che a ricostruire: ha sollevato fieri dubbi contro le opinioni correnti, ma non ha sostituito dappertutto una soluzione precisa e concreta ai numerosi problemi antichi e nuovi, che si affacciano tuttora allo studioso. Volendo evitare la mole delle ipotesi e la torbida visione dei concetti, non potevo nemmeno accennare ai molti tentativi di spiegazione, proposti in questi ultimi anni, nè agitare tutti quei problemi. Ho preferito invece, dove era più grave l'incertezza, esporre quella risoluzione che, dal complesso dello sviluppo giuridico, risultava più probabile. E ho coscienza di aver sempre tenuto presente, in siffatte risoluzioni, il monito di queste difficoltà.

Più larghe e sicure conclusioni, per quanto vastissimi campi restino tuttora inesplorati, prestavano gli studi recenti, promossi da storici e da giuristi, intorno alla storia civile e giuridica dell'Italia nell'età dei Comuni; ma qui era più che altrove evidente la mancanza di un criterio sicuro di definizione, di ordinamento e di giudizio, per l'indole, per la varietà e per la forma delle istituzioni giuridiche, in rapporto con tutta la vita sociale del tempo, e in confronto o in contrasto col diritto romano e col diritto moderno. È mia speranza che l'aver desunto, dalla serena constatazione dei fatti e dalla dottrina giuridica medievale, il concetto d'*autonomia*, chiamandolo per la prima volta a descrivere e a chiarire la costituzione singolare del nostro diritto, nel periodo più fecondo della sua creazione, possa giovare a porgere quel criterio e a risolvere più problemi finora oscuri o confusi.

Sempre mi furono di sussidio i risultati delle ricerche critiche comparative intorno alle variazioni storiche del